

21° Congresso Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle Casse di Risparmio SpA

Siena, 10-11 giugno 2009

Intervento del Dott. Giovanni Berneschi

Presidente Banca Carige SpA

1. Premessa e sintesi

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dal processo di globalizzazione, con l'intensificazione degli scambi e dei contatti tra i popoli a livello mondiale. Tale fenomeno, dal punto di vista economico, ha tra l'altro condotto ad una progressiva concentrazione delle imprese industriali e finanziarie operanti negli stessi settori di mercato od in settori economicamente contigui.

Il processo di concentrazione ha determinato la riduzione del numero delle imprese e l'aumento della loro dimensione, influenzando significativamente sul modo di fare impresa: da un lato è emersa con maggiore chiarezza l'importanza delle economie di scala; dall'altro lato, la crescita dimensionale delle imprese ha spinto alla ricerca di spazi di mercato al di fuori di quelli tradizionali, che, nel caso di molte industrie, erano confinati in sede nazionale.

Anche il mercato bancario italiano è stato interessato dalla globalizzazione: il processo di concentrazione è iniziato a partire dal 1990, con l'entrata in vigore della nuova Legge Bancaria, ed in pochi anni si è drasticamente ridotto il numero delle imprese bancarie e parabancarie e si è assistito ad una loro crescita dimensionale, all'inizio con operazioni di M&A condotte all'interno dei confini nazionali e più recentemente con fusioni ed acquisizioni *cross-countries*. Parallelamente, si è assistito ad un processo di convergenza tra il settore bancario ed altri settori economicamente contigui, in particolare quelli finanziari ed assicurativi; ciò ha determinato la nascita dei conglomerati sottoposti alla vigilanza congiunta di Banca d'Italia ed ISVAP.


La recente crisi economica e finanziaria che ha colpito i mercati mondiali, innescata oltre oceano dalla crisi dei c.d. "mutui *subprime*", ha tuttavia posto in luce alcuni limiti del modo di operare delle imprese nate dal processo di concentrazione. Infatti tali imprese, ed in particolare le grandi banche internazionali, hanno puntato al miglioramento dei risultati economici soprattutto attraverso la gestione attiva del

proprio portafoglio finanziario più che tramite la tradizionale attività di intermediazione creditizia.

Ciò ha condotto ad una eccessiva “finanziarizzazione” dell’economia, collegata alla diffusione di strumenti finanziari ad elevato contenuto speculativo: tali strumenti, infatti, anziché offrire una reale diversificazione al business delle imprese con l’obiettivo di ottimizzare le variabili rendimento-rischio, hanno spesso finito per rappresentare veicoli di trasferimento del rischio a carico di soggetti “inconsapevoli”, determinando l’insorgenza di enormi perdite, concentrate soprattutto nei portafogli delle banche ed istituzioni finanziarie di dimensione internazionale, e, per questa via, minando la stabilità finanziaria dell’economia mondiale.

A causa di tali fenomeni, è andato in crisi il modello di giudizio delle istituzioni finanziarie basato sui *rating*, caratterizzato troppo spesso dall’equazione “più grande è l’impresa, migliore è il suo *rating*”, e quindi basato, oltre che su una (spesso supposta) maggior efficienza collegata alla dimensione delle imprese maggiori ed alla migliore diversificazione del business, sostanzialmente sulla maggiore importanza relativa di tali istituzioni nei confronti della comunità internazionale (“*too big to fail*”).

Per converso, la crisi economica e finanziaria mondiale ha fatto emergere con maggiore chiarezza l’importanza delle banche di piccola e media dimensione nell’ambito del sistema bancario nazionale. Queste banche rappresentano circa il 61% in termini di sportelli, il 56% in termini di depositi ed il 58% in termini di impieghi; di queste, una componente significativa è rappresentata dalle banche iscritte ad Acri ed Assbank¹, che rappresentano circa l’11% in termini di sportelli, il 10% in termini di depositi e circa il 7% in termini di impieghi del nostro sistema bancario.



Le banche di piccola e media dimensione svolgono infatti il ruolo di interlocutori privilegiati delle PMI, degli artigiani, del piccolo commercio e delle famiglie, soggetti che rappresentano l’asse portante del tessuto economico in molte regioni del nostro Paese. Tale ruolo deriva dalla conoscenza approfondita e dalla rapidità nelle risposte al cliente, possibili grazie ad una presenza capillare nei territori di operatività e a

¹ Banche indipendenti o appartenenti a Gruppi a loro volta appartenenti ad Acri/Assbank

strutture più snelle e poco burocratizzate, fattori critici in frangenti come l'attuale, caratterizzato da un ciclo economico particolarmente sfavorevole.

Le banche di piccole e medie dimensioni, inoltre, hanno dimostrato una contenuta predisposizione all'assunzione di rischi finanziari poco controllabili, presentando esposizioni marginali in titoli e derivati c.d. "tossici" rispetto al complesso degli *asset* presenti nella finanza proprietaria. Tale contenuta propensione al rischio si è tradotta in una migliore capacità di assorbimento degli impatti negativi derivanti dalla crisi finanziaria ancora in corso e, di conseguenza, in una maggiore solidità del Sistema bancario italiano rispetto ad altre realtà europee e mondiali.

Nonostante tali aspetti positivi, le banche piccole e medie sono spesso considerate "con sufficienza" a causa di una loro supposta inefficienza collegata alle dimensioni e di una maggiore rischiosità connessa ad una generalmente elevata concentrazione territoriale e settoriale. Come detto, la crisi economica sta però dimostrando come queste valutazioni, per quanto corrette dal punto di vista teorico, non siano state in grado di individuare i rischi più rilevanti che il Sistema bancario ha nel tempo assunto, soprattutto dal lato finanziario.

Le banche di piccole e medie dimensioni costituiscono quindi una parte molto importante del Sistema bancario italiano, non solo dal punto di vista dimensionale, ma anche dal punto di vista della stabilità che garantiscono. Esse tuttavia devono scontare una normativa sfavorevole relativamente a:

- **vigilanza prudenziale,**
- **imposizione fiscale,**
- **politiche di funding**

che ne penalizza le risultanze economiche e patrimoniali e che, prospetticamente, potrebbe condizionarne lo sviluppo.

Di seguito si delineano le principali criticità collegate ai temi precedenti che, a nostro avviso, dovrebbero essere oggetto di revisione per eliminare le distorsioni di oggi e porre le basi per potere operare al meglio domani.

2. Punti critici della normativa di vigilanza prudenziale

In relazione alla **normativa di vigilanza prudenziale**, i principali punti critici che a nostro parere meriterebbero una rivisitazione riguardano:

- **il trattamento degli avviamenti derivanti dalle acquisizioni di reti di sportelli e banche non incorporate nell'acquirente;**

- la valutazione delle **partecipazioni detenute in Banca d'Italia**;
- il trattamento delle **partecipazioni detenute in compagnie assicurative** nel calcolo del patrimonio di vigilanza;
- il trattamento degli **immobili** nel calcolo dell'attivo ponderato.

2.1 Il trattamento degli avviamenti derivanti dalle acquisizioni di reti di sportelli e banche

Gli avviamenti iscritti nei bilanci delle banche relativi ad acquisizioni di sportelli e banche sono soggetti ad una normativa contabile e di vigilanza prudenziale che, a nostro avviso, causa effetti distorsivi sul conto economico e sulla patrimonializzazione delle banche e penalizza eccessivamente la valutazione di tali asset ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli effetti distorsivi riguardano il differente trattamento fiscale e contabile a cui sono assoggettati gli avviamenti derivanti da acquisto di sportelli (rami di azienda) e banche non incorporate rispetto a quelli rinvenienti da acquisto di banche poi successivamente incorporate.

La penalizzazione riguarda invece il trattamento degli avviamenti nel calcolo del patrimonio di vigilanza, che risulta ad oggi essere eccessivamente prudenziale, non tenendo conto in alcun modo del reale valore degli investimenti effettuati.

Circa il primo punto, va ricordato come il D.L. 185/2008 abbia introdotto una normativa contabile e fiscale relativa agli avviamenti che produce effetti asimmetrici tra gli avviamenti originatisi dall'acquisizione di rami d'azienda, quali reti di sportelli o banche acquisite, e gli avviamenti originatisi da operazioni di finanza straordinaria, quali fusioni, conferimenti e scissioni.

In particolare, l'art. 15 comma 10 del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009 prevede, in deroga alla disciplina generale (art. 176, comma 2-ter, del TUIR), il riconoscimento fiscale dei "maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali" con il versamento di una imposta sostitutiva del 16%. A fronte di questo versamento, la norma consente la deduzione di quote di ammortamento in misura pari ad 1/9 (anziché pari ad 1/18, come previsto dall'art. 103 del TUIR), a prescindere dall'imputazione al conto economico, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Tra i metodi utilizzabili per contabilizzare tale operazione, descritti in un documento² redatto all'uopo dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ne esiste uno particolarmente appetibile che, a fronte della contabilizzazione a conto economico dell'onere per imposta sostitutiva (16%), consente l'immediata iscrizione quali crediti di asset fiscali positivi (ovvero, in altri termini, delle imposte anticipate) calcolati ad aliquote correnti sul valore dell'avviamento, con la contemporanea emersione di un utile fiscale pari al differenziale tra la somma delle aliquote nominali (27,5% IRES e aliquota IRAP variabile da regione a regione) e l'aliquota dell'imposta sostitutiva (16%).

Detti asset positivi rappresentano i benefici che le banche potranno conseguire nel tempo, grazie alla possibilità di ammortizzare fiscalmente l'avviamento.

Questa possibilità è stata utilizzata da realtà bancarie che avevano iscritto in bilancio avviamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione ecc. non riconosciuti fiscalmente per poterne avere il riconoscimento contro il versamento dell'imposta sostitutiva: tali banche, infatti, erano precedentemente discriminate dal punto di vista fiscale, poiché gli avviamenti che avevano pagato ed inserito in bilancio post fusione non erano riconosciuti.

Nel caso di banche che abbiano acquistato sportelli o banche non successivamente incorporate, tale metodo di contabilizzazione non è al momento percorribile in quanto:

- nel caso di acquisto di sportelli, gli avviamenti attualmente iscritti nel Bilancio erano già fiscalmente riconosciuti e deducibili, ma con una metodologia differente, che prevede la deducibilità fiscale su un arco temporale di 18 anni e l'impossibilità di iscrivere l'asset fiscale pari alla differenza tra imposte calcolate ad aliquota fiscale piena ed imposta sostitutiva³;
- nel caso di acquisto di banche successivamente non incorporate, gli avviamenti non sono neppure riconosciuti in quanto incorporati nel valore della partecipazione acquisita.

La normativa introdotta, quindi, che ha eliminato la penalizzazione nel trattamento degli avviamenti delle banche acquisite ed incorporate, risulta ora penalizzante nei casi in cui, come spesso avviene per le banche di medie dimensioni, il soggetto acquirente decida di adottare un modello di gruppo bancario federale, operando tramite l'acquisizione di sportelli oppure di banche di cui viene mantenuta

² Documento interpretativo di legge n° 3 (OIC).

³ Per tali investimenti, infatti, non è prevista la possibilità di affrancare fiscalmente gli avviamenti con il versamento di un'imposta sostitutiva calcolata sull'intero ammontare dell'avviamento. Va peraltro aggiunto che le esperienze del recente passato hanno evidenziato come spesso il legislatore fiscale abbia previsto l'introduzione di un'imposta sostitutiva volta a riallineare i valori civilistici e fiscali degli asset iscritti in bilancio: l'adesione a tale normativa ha consentito l'affrancamento fiscale degli avviamenti, ma solo per le quote relative agli accantonamenti fiscali già effettuate in passato. Al momento, pertanto, non vi è nessuna certezza che, per il prossimo futuro vengano introdotte imposte sostitutive volte ad affrancare "in toto" gli avviamenti rinvenienti da acquisto di sportelli bancari.

l'autonomia al fine di valorizzarne la vicinanza al territorio (e la conoscenza dei clienti che esse posseggono).

La penalizzazione si traduce nell'impossibilità di registrare un ricavo di natura fiscale a livello di conto economico e, di conseguenza, un incremento del Patrimonio di base per la componente di utile netto portata a riserva.

Un semplice esercizio numerico permette di evidenziare come 2 soggetti bancari identici che abbiano effettuato investimenti con le stesse caratteristiche economiche e patrimoniali ma differenti per struttura di operazione (acquisizione di ramo d'azienda vs. acquisizione ed incorporazione di azienda bancaria) dovranno utilizzare differenti metodi di contabilizzazione pervenendo a diversi livelli di utile netto e, di conseguenza, diversi livelli di patrimonializzazione.

La situazione di partenza delle due banche (Banca A e Banca B) è la seguente:

BANCA A	
Attivo	50.000
Ricavi	1.000
Costi	800
Patrimonio netto contabile	4.000
Patrimonio di Base	4.000
Patrimonio di Vigilanza	4.000
RWA	40.000
T1 %	10,0%
TCR %	10,0%
Acquisto sportelli	1.000
di cui: avviamento	1.000
RWA sportelli acquisiti	2.000

BANCA B	
Attivo	50.000
Ricavi	1.000
Costi	800
Patrimonio netto contabile	4.000
Patrimonio di Base	4.000
Patrimonio di Vigilanza	4.000
RWA	40.000
T1 %	10,0%
TCR %	10,0%
Acquisto Banca X	2.000
di cui: avviamento	1.000
RWA Banca X acquisita	2.000

Le due banche hanno lo stesso livello di patrimonializzazione, producono la stessa redditività ed hanno effettuato investimenti equivalenti pagando lo stesso avviamento (1.000). Tuttavia, la Banca A ha acquisito degli sportelli da un'altra realtà bancaria, mentre la Banca B ha acquisito una partecipazione del 100% in un'altra banca e l'ha successivamente incorporata.

La contabilizzazione delle due operazioni porta a differenze importanti sia in termini di risultato di esercizio, sia in termini di maggiore patrimonializzazione, a vantaggio della Banca B, con i seguenti effetti:

BANCA A post acquisto sportelli	
Utile netto	135,4
Patrimonio netto contabile	4.000
Patrimonio di Base post acquisto	3.018
Patrimonio di Vigilanza post acquisto	3.018
RWA post acquisto	42.000
T1 % post acquisto	7,19%
TCR % post acquisto	7,19%

BANCA B post acquisto e fusione Banca X	
Utile netto	298,6
Patrimonio netto contabile	4.000
Patrimonio di Base post acquisto	3.082
Patrimonio di Vigilanza post acquisto	3.082
RWA post acquisto	42.000
T1 % post acquisto	7,34%
TCR % post acquisto	7,34%

Diff.
163,2
-
64
64
-
0,15%
0,15%

La posizione delle due banche è destinata a rimanere asimmetrica anche negli anni successivi, ancorché Banca d'Italia abbia recentemente modificato il calcolo del patrimonio di vigilanza nei casi di acquisto di sportelli, introducendo la deduzione dell'avviamento al netto della fiscalità differita⁴ maturata tempo per tempo.

Per superare tale asimmetria si dovrebbe, da un lato, consentire ai soggetti che hanno avviamenti riconosciuti fiscalmente *ab origine* iscritti nell'attivo di bilancio di portare tra i ricavi a conto economico gli importi relativi alla fiscalità differita (con riferimento alle quote ancora da accantonare) e, dall'altro lato, si dovrebbe estendere tale normativa anche ad operazioni di acquisto di banche a cui non siano seguite fusioni o accorpamenti.

Circa il secondo aspetto, ovvero l'imposizione di una totale deduzione dell'avviamento connesso alle acquisizioni (sportelli e banche) dal Patrimonio di base (Tier I)⁵, si evidenzia che tale restrizione rappresenta un mancato riconoscimento del valore sostanziale degli investimenti effettuati, penalizzando soprattutto le banche di piccole e medie dimensioni che perseguono strategie di sviluppo territoriale per vie esterne: appare auspicabile, pertanto, limitare la deduzione dell'avviamento dal patrimonio di primo livello, riconoscendo in tal modo, almeno parzialmente, il valore insito nell'investimento.

Al riguardo, va ricordato come le banche giustifichino la presenza degli avviamenti in bilancio tramite l'effettuazione dei c.d. "impairment test", previsti ai sensi dell'IFRS 36 e che, inoltre, in sede di rendicontazione ICAAP prevista dall'applicazione dei principi di "Basilea II", alcune banche abbiano già evidenziato come esista un valore "minimo" da riconoscere agli investimenti effettuati che può essere desunto applicando una procedura di "stress test" agli impairment test effettuati a livello di bilancio.

In ogni caso, appare inverosimile ipotizzare che, in modo generico ed indifferenziato, non sia mai possibile riconoscere un valore agli investimenti effettuati dalle banche in banche o sportelli: occorrerebbe introdurre una soglia "minima", per la quale non debba essere applicata la deduzione dal patrimonio di vigilanza.

2.2 la valutazione delle partecipazioni in Banca d'Italia detenute dalle banche

⁴ Tale previsione fa sì che, al termine del periodo di deducibilità fiscale delle quote di avviamento (18 anni), la posizione della Banca A sia peggiore di quella della Banca B in termine di utili netti conseguiti, ma sia migliore in termini di patrimonializzazione di vigilanza. L'indifferenza assoluta tra le due posizioni si raggiungerebbe se, al 18° anno, venisse introdotta la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva "una tantum" volta ad affrancare le differenze fiscali emerse sugli asset e la Banca A decidesse di aderire a tale schema. Tale possibilità, che al momento non è certa, non è a priori escludibile: si tratta, infatti, di un tipo di previsione normativa che, tempo per tempo, è stata utilizzata da parte dello Stato inserendola generalmente all'interno delle Leggi finanziarie.

⁵ Cfr. Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, 12° aggiornamento del 5 febbraio 2008, sezione 1 "Patrimonio di vigilanza individuale", sottosezione 3 "Istruzioni per la compilazione delle singole voci", paragrafo 3.2 "Elementi negativi del Patrimonio di base".

La normativa di vigilanza attualmente in vigore prevede la deduzione della partecipazione nel capitale della Banca d'Italia per l'importo iscritto nel bilancio al 31/12/2004 oppure al valore di acquisto se acquisita successivamente a tale data.

Come noto, l'attuale suddivisione delle quote di partecipazione in Banca d'Italia risale alla riforma del 1936, allorquando il capitale dell'Istituto Centrale venne suddiviso tra diversi soci, rappresentati in prevalenza dalle Casse di Risparmio. Le operazioni di concentrazione di questi istituti, che per la maggior parte sono confluiti nei grandi gruppi formatisi dopo la riforma del Sistema Bancario del 1991, ha posto un problema di concentrazione delle quote in capo a pochi soggetti facendo emergere con maggiore enfasi il potenziale conflitto d'interessi tra Vigilante (la Banca d'Italia) ed i soggetti Vigilati (le banche che detengono le quote di Banca d'Italia). Di qui ne è discesa l'esigenza di mutare l'assetto proprietario dell'Istituto Centrale, così come disposto dalla Legge 262/2005, che ha delegato ad un regolamento che sarebbe dovuto intervenire successivamente le modalità di trasferimento delle quote e la connessa valutazione dell'Istituto.

Tuttavia, la presenza di valutazioni molto differenziate tra loro, ha messo in evidenza la presunta difficoltà di determinare un valore "reale" effettivo. In assenza di tale determinazione, Banca d'Italia ha posto l'integrale deduzione dal patrimonio di vigilanza delle riserve formatesi in corrispondenza del valore della partecipazione in Banca d'Italia.

Al riguardo va osservato che il problema della valorizzazione della partecipazione in Banca d'Italia non è nuovo: nel corso della sua storia, iniziata nel 1893 a seguito della fusione per incorporazione nella Banca Nazionale del Regno d'Italia della Banca Nazionale Toscana, della Banca Toscana di Credito e della Banca Romana, vi sono stati almeno sei momenti in cui tale problema si è posto ed è stato affrontato e risolto.

Un primo momento ha riguardato l'aumento del capitale sociale del 1928 per allargare la compagine societaria a soggetti di natura pubblica (casse di risparmio). L'aumento del capitale sociale da 300 milioni di lire a 500 milioni di lire richiese una valutazione dell'istituto: essa venne effettuata con riferimento al patrimonio netto che costituì il driver per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

Un secondo momento, senz'altro il più rilevante, ha riguardato la riforma della Banca d'Italia del 1936. Come risulta dalla documentazione ufficiale dell'ACRI (Associazione nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane), il capitale sociale fissato in 300 milioni di lire (del 1936) derivava dalla valutazione della stessa al patrimonio netto in base al quale venne fissato il valore di ciascuna quota e venivano effettuati i concambi o i versamenti in contante.

Un terzo momento ha riguardato le cessioni di quote tra soggetti statutariamente abilitati alla detenzione di partecipazioni nella Banca d'Italia, cessioni originate o da necessità di arrotondamento di quote, anche ai fini della partecipazione

all'assemblea, o da ingresso nel capitale di nuovi soggetti pubblici sostanzialmente provenienti dal mondo delle ex casse di risparmio. Si tratta di una fattispecie limitata, nella quale, però, la valorizzazione della quota di partecipazione avvenne sulla base del patrimonio netto e venne autorizzata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Un quarto momento valutativo si è avuto con le operazioni di trasformazione delle ex casse di risparmio, banche del monte ed ex istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni, tramite lo scorporo dell'attività di impresa (banca) da quella istituzionale (fondazione) come previsto dalla Legge 218/1990 (Amato-Carli). Il processo di valutazione degli attivi e dei passivi patrimoniali comportò, tra l'altro, la necessità di dare una valutazione alla partecipazione nella Banca d'Italia. La maggior parte degli istituti investiti nel processo procedettero alla valutazione della partecipazione valorizzandola al patrimonio netto di bilancio, con l'emersione di una diffusa rivalutazione della partecipazione della Banca d'Italia. L'entità della rivalutazione non fu però omogenea a causa del differente anno di riferimento della valutazione e del conseguente bilancio d'esercizio di Banca d'Italia preso in considerazione, dei diversi criteri prudenziali adottati dai singoli collegi di esperti incaricati della valutazione e per le specifiche scelte strategiche adottate al riguardo dai CdA delle banche coinvolte, che in alcuni casi ritennero di non rivalutare o di rivalutare sulla base di percentuali ridotte del patrimonio netto, mentre in altri casi considerarono integralmente il valore del patrimonio netto quale parametro di riferimento.

Il quinto momento si rifà ad operazioni di ristrutturazione aziendale ex D. Lgs. 356/1990 che hanno dato luogo al processo di privatizzazione ad operazioni di concentrazione: il patrimonio netto costituì la base per la valutazione della partecipazione nella Banca d'Italia.

L'ultimo momento è stato rappresentato dall'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nei gruppi bancari a partire dal 2005. I soggetti interessati non hanno presentato comportamenti omogenei relativamente alla valutazione della partecipazione in Banca d'Italia: due gruppi (Gruppo Carige e Gruppo Banca Monte dei Paschi) hanno valutato la partecipazione della Banca d'Italia al patrimonio netto, considerando tale grandezza una significativa espressione del *fair value* in sostanziale coerenza con i principi IAS/IFRS (IAS 38).

Ad oggi la partecipazione in Banca d'Italia è stata rivalutata da molte banche seguendo principalmente il criterio della valutazione al patrimonio netto, assumendo che il valore della Banca d'Italia possa essere identificato come percentuale (in caso di introduzione di elementi prudenziali) o come totalità del suo patrimonio netto, attualmente superiore ai 19 miliardi di euro⁶.

Tuttavia, alle banche detentrici di quote del capitale di Banca d'Italia, come detto, non è stato mai concesso di computare le riserve di rivalutazione IAS della

⁶ 19,6 miliardi di euro secondo l'ultimo bilancio approvato (2008).

partecipazione nella banca centrale italiana a Patrimonio di vigilanza⁷ ed inoltre la Banca Centrale ha recentemente imposto la deduzione (1/5 all'anno cumulato) delle quote di partecipazione formatesi ante 2005 in relazione alla valutazione di Banca d'Italia, con la conseguente mancata rappresentazione nei coefficienti di vigilanza di un elemento di solidità patrimoniale che è in realtà presente nel patrimonio delle banche vigilate.

Alla base di tale mancato riconoscimento vi sarebbe la presunta impossibilità di determinare il reale valore di Banca d'Italia: al riguardo, va ricordata l'esperienza della Banca di Spagna, la cui nazionalizzazione, avvenuta nel 1962, si concretizzò nell'ambito di disposizioni di legge in cui vennero garantiti i diritti patrimoniali degli azionisti. In quell'occasione il prezzo riconosciuto venne fissato sulla base della dinamica dell'indice generale di Borsa, con correttivi volti a favorire gli azionisti (in ogni caso il valore attribuito risultò superiore al patrimonio netto). Questo precedente consente di poter affermare che è in realtà possibile dare una valutazione ad un Istituto Centrale che, nel caso spagnolo, era addirittura quotato in Borsa.


Nel caso di Banca d'Italia si ritiene che la valutazione al patrimonio netto rappresenti, ad oggi, l'unico valore effettivamente utilizzabile per la valutazione di tale asset, dal momento che discende da un bilancio approvato e certificato.

Va inoltre sottolineato come Banca d'Italia, non avendo adottato i principi contabili IAS/IFRS, non abbia rivalutato al *fair value* il proprio patrimonio immobiliare e, di conseguenza, non abbia fatto emergere la corrispondente riserva non distribuibile nell'ambito del proprio patrimonio netto: la valutazione di tale asset utilizzando tale criterio come proxy del reale valore è quindi almeno sottostimante.

Gli effetti dell'inclusione della partecipazione nel capitale di Banca d'Italia valutata al Patrimonio netto nell'ambito del Patrimonio di vigilanza farebbero emergere la componente di solidità patrimoniale del Sistema bancario italiano ancora inespressa, quantificabile in quasi un punto percentuale in termini di *ratio* patrimoniali di vigilanza.

⁷ Cfr. Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, 12° aggiornamento del 5 febbraio 2008, sezione 1 "Patrimonio di vigilanza individuale", sottosezione 3 "Istruzioni per la compilazione delle singole voci", pag. 1.3.10.

Patrimonio di vigilanza - sistema bancario italiano



Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che la valorizzazione delle quote di Banca d'Italia, ai fini del patrimonio di vigilanza, debba essere effettuata utilizzando come valore di riferimento il patrimonio netto di bilancio. Tale valore dovrà ragionevolmente costituire il riferimento anche per effettuare il trasferimento delle quote di Banca d'Italia che dovrà essere normato dal previsto regolamento di trasferimento ex Legge 262/2005.

2.3 il trattamento delle partecipazioni detenute in compagnie assicurative

Ai sensi della normativa di vigilanza, è previsto che nel computo del patrimonio vengano dedotte integralmente le partecipazioni detenute in compagnie assicurative⁸. Tale norma rappresenta un elemento di distorsione ed asimmetria tra vigilanza bancaria e vigilanza assicurativa, in quanto nell'ambito del calcolo del margine di solvibilità da parte delle compagnie assicurative non è necessario procedere alla suddetta deduzione in relazione alle partecipazioni in imprese bancarie.

Tale normativa ha, tra l'altro, indotto alcune banche a cedere le proprie partecipazioni nelle assicurazioni o, comunque, ha incentivato la separazione tra i due settori, che invece dal punto di vista industriale, per la complementarità dei prodotti e per l'effetto di "stabilizzazione" del mercato, sono tra loro contigui.

L'equiparazione delle normative di vigilanza tra settore bancario e settore assicurativo appare ancora più necessaria alla luce della presenza dei conglomerati

⁸ Cfr. Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, 12° aggiornamento del 5 febbraio 2008, sezione 1 "Patrimonio di vigilanza individuale", sottosezione 3 "Istruzioni per la compilazione delle singole voci", paragrafo 3.4 "Elementi da dedurre dal Patrimonio di base", lettera d.

finanziari. L'attuale quadro normativo (normativa ISVAP per le Assicurazioni, normativa Banca d'Italia per le banche e normativa congiunta ISVAP - Banca d'Italia per i conglomerati) crea infatti delle distorsioni concorrenziali, a parità di rischi bancari-assicurativi, e favorisce i conglomerati a capogruppo Assicurazione rispetto a quelli a capogruppo Banca.

Le normative in vigore prevedono gli stessi requisiti di capitale a livello di conglomerato ma trattano diversamente i vincoli di livello inferiore relativi alle componenti bancarie e assicurative del conglomerato. Un conglomerato a capogruppo Assicurazione, infatti, applicherà i requisiti prudenziali aggiuntivi previsti per i conglomerati finanziari dal D. Lgs. 142/2005 sull'impianto normativo di vigilanza previsto dall'ISVAP per le società assicurative, che non prevede alcuna deduzione delle partecipazioni in società bancarie, mentre un conglomerato a capogruppo Banca dovrà applicare i requisiti prudenziali aggiuntivi alla più stringente normativa di vigilanza prevista da Banca d'Italia per le banche, che, a partire dal 31/12/2005, prevede la deduzione dal Patrimonio di vigilanza delle partecipazioni in imprese assicurative.

Ne consegue che un conglomerato finanziario con *holding* bancaria necessita di maggiore capitale di un conglomerato finanziario con *holding* assicurativa a fronte del medesimo portafoglio di rischio bancario e assicurativo. Tenuto conto di quanto sopra sarebbe opportuno che Banca d'Italia ristabilisse condizioni di equa concorrenza tra le due diverse soluzioni organizzative (*holding* bancaria vs. *holding* assicurativa) scelte per effettuare lo stesso business.

L'esempio sotto riportato serve a chiarire l'asimmetria tra lo schema che preveda un conglomerato a guida bancaria o a guida assicurativa. A parità di eccedenza patrimoniale a livello di conglomerato (nell'esempio, 450 milioni), nel primo caso, l'eccedenza patrimoniale del gruppo bancario è pari a 300 milioni, mentre nel secondo caso è pari a 400 milioni; è evidente l'effetto distorsivo.

1) BANCA A CAPOGRUPPO		2) ASSICURAZIONE B CAPOGRUPPO	
valore Banca A	1.000	valore Banca A	1.000
valore Assicurazione B	100	valore Assicurazione B	100
Quota % partec. In B	100%	Quota % partec. in A	100%
Eccedenza patrimoniale Banca A (Rischi bancari)	400	Eccedenza patrimoniale Banca A	400
(-) deduzione 100% in Assicurazione B	100	Eccedenza patrimoniale Assicurazione B	50
Totale Eccedenza patrimoniale Banca A	300	Eccedenza patrimoniale Conglomerato	450
Eccedenza patrimoniale Assicurazione B	50		
Eccedenza patrimoniale Conglomerato	450		

La normativa di vigilanza relativa alle partecipazioni in imprese di assicurazione andrebbe pertanto aggiornata:

- **equiparando le banche alle assicurazioni**, anche alla luce della presenza dei conglomerati finanziari. Un conglomerato finanziario con *holding* bancaria

necessita, infatti, di maggiore capitale di un conglomerato finanziario con *holding* assicurativa a fronte del medesimo portafoglio di rischio bancario e assicurativo;

- **eliminando le differenze esistenti nelle regole relative alla deduzione delle partecipazioni assicurative acquisite ante e post 2006**, che rendono il sistema normativo confuso ed introducono un'asimmetria competitiva tra banche nell'ambito del sistema finanziario italiano.

Infine, si fa presente che tale tematica è stata oggetto di osservazione anche a livello europeo, ove recentemente la Commissione Europea ha avviato un'attività di ricognizione per verificare lo stato dell'arte, nei singoli stati dell'Unione, dell'armonizzazione delle normative bancarie ed assicurative.

2.4 le regole di ponderazione degli immobili nel calcolo dell'attivo ponderato

Il computo degli immobili nell'Attivo ponderato prevede una loro sostanziale equiparazione al credito con l'utilizzo di un coefficiente rappresentativo del rischio che è oggi più penalizzante rispetto a quello associato ad alcune tipologie di titoli (es. obbligazioni Lehman Brothers) oggi appartenenti alla c.d. categoria degli "asset tossici"⁹.

L'arbitraggio insito nella detenzione di immobili rispetto a titoli di natura bancaria Area Euro o USA si evince dal seguente esempio. Ai fini delle regole di vigilanza è meglio detenere titoli bancari Area Euro/USA di elevato standing piuttosto che gli immobili propri in cui si svolge l'attività bancaria, con un evidente sottostima del rischio potenziale di *downgrading*:

1) BANCA X CON IMMOBILI	
Valore immobili Banca x	1000
Assorbimento patrimoniale	8%
Rischio di credito connesso	80
Patrimonio di vigilanza Banca X	2000
Rischio di credito diverso da immobili	200
Rischio di credito da immobili	80
Rischio di mercato	0
Altri rischi	0
Eccedenza patrimoniale	1720

1) BANCA Y CON TITOLI BANCARI AREA EURO/USA	
Valore immobili Banca x	1000
Assorbimento patrimoniale	2%
Rischio di mercato connesso	20
Patrimonio di vigilanza Banca X	2000
Rischio di credito diverso da immobili	200
Rischio di credito da immobili	0
Rischio di mercato	20
Altri rischi	0
Eccedenza patrimoniale	1780

⁹ Le attuali regole di vigilanza prevedono la necessità di un requisito patrimoniale pari all'8% per gli immobili e, per titoli finanziari con rating elevato, quali erano le obbligazioni Lehman Brothers immediatamente prima del fallimento, pari al 2% (a copertura del rischio di mercato nelle due componenti specifico e generico).

Tale distorsione nel meccanismo di calcolo della rischiosità associata alle differenti tipologie di *asset* risulta ingiustificatamente punitiva per le banche che abbiano mantenuto un profilo di rischio prudenziale, mantenendo la proprietà dei propri immobili strumentali anziché acquistando titoli che, seppur obbligazionari, rappresentano una scelta di investimento sicuramente non meno rischiosa.

Le regole attualmente in vigore, inoltre, potrebbero indurre le banche ad assumere comportamenti opportunistici, volti ad alleggerire il proprio patrimonio immobiliare a favore di investimenti in titoli mobiliari al fine di ricavarne un beneficio sui *ratio* patrimoniali. Una scelta strategica di questo tipo da parte delle banche porterebbe alla riduzione del peso di una tipologia di investimento tipicamente conservativa nell'attivo di bilancio.

Alla luce di tali considerazioni, occorrerebbe ripensare la metodologia di computo nell'Attivo ponderato degli immobili e dei titoli, per tenere in maggior conto gli aspetti "di fondo" delle due tipologie di *asset*.

3. Punti critici della normativa fiscale

Le **criticità** che caratterizzano il contesto normativo e che incidono in misura significativa sulle banche di piccola e media dimensione comprendono anche aspetti di **tipo fiscale**, tra i quali assumono particolare importanza:

- l'ampliamento della base imponibile IRES derivante dalla **parziale indeducibilità degli interessi passivi e dalla riduzione della quota di deducibilità delle rettifiche su crediti**;
- **modalità di calcolo dell'IRAP**;
- **mancato recepimento in Italia del regime del c.d. "Gruppo IVA"** previsto dalla Direttiva 2006/112/CE

3.1 Il trattamento degli interessi passivi e delle quote di accantonamento ai fondi rischi su crediti

L'introduzione, con la revisione della fiscalità d'impresa operata dalla Finanziaria 2008¹⁰, di misure penalizzanti per il settore bancario con le quali si colpiscono in modo diretto poste caratteristiche delle imprese creditizie, vale a dire interessi passivi e svalutazioni dei crediti.

La riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5% è stata infatti accompagnata dall'ampliamento della base imponibile sulla quale la nuova aliquota viene applicata, rendendo pertanto l'abbassamento della pressione fiscale puramente fittizio. In

¹⁰ Legge n. 244/2007, aggiornata dal d.l. 112/2008.

particolare, relativamente agli interessi passivi l'ordinario regime di deducibilità è stato modificato per banche e assicurazioni attraverso la riduzione di quattro punti percentuali, dal 100% al 96%¹¹, della quota ammessa in deduzione sia dalla base imponibile IRES che ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP. Per quanto attiene al comparto dei crediti, invece, è stata ridotta dallo 0,40% allo 0,30% la quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti a clientela ed è stato diluito l'arco temporale di deducibilità dell'ammontare delle svalutazioni eccedenti tale quota dai 9 ai 18 esercizi successivi.

Analizzando nel merito le novità della Finanziaria 2008 che hanno generato l'ampliamento della base imponibile sopra descritto, va sottolineato, innanzitutto, come l'introduzione dell'indeducibilità di una parte degli interessi passivi significativi sottoporre a tassazione una componente di costo tipica del processo produttivo del *business* creditizio, in quanto la raccolta da clientela rappresenta la "materia prima" utilizzata dalle banche per poter erogare finanziamenti al sistema produttivo e alle famiglie. Sottoporre a tassazione una parte degli interessi passivi significa quindi penalizzare fortemente le aziende bancarie in quella che rappresenta, specialmente per banche di piccole e medie dimensioni, l'attività fondamentale, vale a dire l'intermediazione finanziaria con la clientela.

La riduzione della percentuale deducibile delle svalutazioni su crediti può invece indurre le banche a limitare al massimo l'ammontare delle svalutazioni eccedenti lo 0,30% dei crediti a clientela, creando effetti distorsivi e prociclici: in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, le aspettative di un peggioramento della qualità del credito e della solvibilità dei prenditori di fondi potrebbero portare il settore bancario a limitare le erogazioni di finanziamenti proprio ai settori economici più in difficoltà, dai quali potrebbe originarsi con maggiore probabilità un deterioramento delle posizioni creditizie. La riduzione della deducibilità delle rettifiche su crediti può ridurre, inoltre, la prudenzialità dei criteri adottati nella valutazione della qualità dei crediti inseriti nel proprio attivo di bilancio, con il rischio che crediti ormai deteriorati non vengano coperti con adeguate svalutazioni a conto economico.


In sostanza, apparentemente si sono abbassate le aliquote fiscali, ma in realtà si è innalzata la pressione fiscale. A titolo esemplificativo, nel caso di Carige, i due provvedimenti hanno rappresentato, insieme, un aggravio di circa il 10% in termini di maggiori imposte correnti.

Applicando l'indeducibilità del 4% degli interessi passivi ai valori del 2007 si ottiene un aggravio fiscale teorico di 1,3 miliardi per il Sistema bancario (pari al 4% dell'utile lordo) e 610 milioni per le sole banche medio-piccole¹² (pari al 4,1% dell'utile

¹¹ Per il solo esercizio 2008 la quota di interessi passivi in deducibilità è stata il 3%.


¹² Somma delle "banche medie", "banche piccole" e "banche minori" da classificazione Banca d'Italia.

lordo), con un impatto negativo sul ROE di 53 punti base per il Sistema e di 63 punti base per le banche di piccole e medie dimensioni.



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia.

L'impatto della riduzione del livello di deducibilità delle rettifiche su crediti allo 0,30% degli impieghi applicato alle grandezze economiche e patrimoniali di Sistema del 2007 ha portato a stimare una riduzione di 14 punti base del ROE del Sistema bancario e di 11 punti base del ROE per le banche di piccola e media dimensione¹³.



¹³ Somma delle "banche medie", "banche piccole" e "banche minori" da classificazione Banca d'Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia.

Alla luce di tali considerazioni sarebbe opportuno valutare se non modificare l'attuale impianto di calcolo dell'IRES, tenendo conto del fatto che limitare le deduzioni per i costi connessi agli interessi passivi ed al rischio di credito significa introdurre degli effetti distorsivi nella normale attività di intermediazione delle banche, con inevitabili ripercussioni e ricadute sulla clientela delle banche stesse, ovvero l'economia nazionale.

3.2 Le modalità di calcolo dell'IRAP

Le modalità di calcolo dell'IRAP penalizzano le imprese *labour intensive*, quali sono tipicamente le banche, e presentano distorsioni collegate ad aliquote aggiuntive differenti su base regionale.


L'attività di intermediazione creditizia è, infatti, una tipologia di *business* in cui, nonostante il crescente diffondersi dei canali distributivi alternativi alle reti di sportelli e di promotori, la componente umana riveste sempre un'importanza centrale, ancor più in una fase congiunturale fortemente deteriorata come quella attuale, nella quale la clientela, sia imprese che privati, necessita di risposte rapide e rassicuranti, che solo il rapporto diretto e basato sulla fiducia con il personale delle aziende creditizie è in grado di assicurare.

In relazione agli elementi di distorsione presenti nell'IRAP, nonostante sia stata superata la discriminazione a danno delle aziende creditizie esistente fino al 2002, esercizio che ha visto concludersi il periodo transitorio nel quale il settore bancario è stato soggetto ad un'aliquota nazionale maggiorata rispetto alle altre tipologie di impresa¹⁴, resta tuttora aperta la problematica della possibilità, accordata alle Regioni, di applicare maggiorazioni di carattere settoriale. Avvalendosi di tale facoltà, alcune Regioni hanno introdotto un trattamento fiscale più gravoso per banche, società finanziarie e imprese di assicurazione, con conseguente discriminazione di tali imprese rispetto ad altri contribuenti. Nel caso di banche regionali di piccole o medie dimensioni, inoltre, vi possono essere differenze nell'aliquota IRAP complessiva applicata ad aziende creditizie operanti in regioni differenti anche vicine al punto percentuale¹⁵.

¹⁴ L'aliquota IRAP nazionale, attualmente pari al 4,25% sia per le aziende di credito che per le altre tipologie di imprese, è risultata invece maggiorata per le banche tra il 1998 e il 2002. L'aliquota maggiorata stabilita nella misura del 5,40% per il periodo d'imposta 1998 si è progressivamente ridotta nell'arco di un quinquennio, passando al 5% nel 2001 e al 4,75% nel 2002.

¹⁵ Non considerando le province autonome di Trento e Bolzano, che presentano un'aliquota del 3,40%, la forchetta esistente tra le aliquote IRAP applicate dalle Regioni va dal 3,90% di Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta al 4,82% di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

L'applicazione dell'aliquota IRAP alle spese per il personale nel 2007 ha portato a calcolare un impatto negativo di 59 punti base sul ROE di Sistema e di 77 punti base e sul ROE delle banche di piccole e medie dimensioni. L'IRAP pagata sulle spese per il personale ha rappresentato il 4,5% dell'utile lordo ed il 17% delle imposte a livello di Sistema e il 5% ed il 13% rispettivamente per le banche di dimensioni medio-piccole¹⁶.



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia. L'aliquota IRAP considerata è del 5,25%.

Un ulteriore elemento distorsivo dell'IRAP applicata al settore bancario deriva dall'irrilevanza delle rettifiche e delle riprese di valore su crediti nell'ambito degli elementi deducibili dalla base imponibile.

Al fine di equiparare il trattamento dei crediti delle banche a quello generalmente previsto per le altre categorie di contribuenti, il D.L. 168/2004 prevede la sterilizzazione, e quindi la non deducibilità, delle rettifiche di valore su crediti alla clientela e degli atti estimativo-contabili (accantonamenti e svalutazioni).

Mentre per le imprese industriali, commerciali e di servizi non finanziari la produzione netta, che rappresenta la base imponibile dell'IRAP, è costituita dall'ammontare di beni o servizi prestati, rispetto ai quali il mancato pagamento dei corrispettivi da parte del cliente può essere considerato un elemento successivo ed esterno rispetto al ciclo produttivo, ciò non vale evidentemente per le imprese bancarie, per le quali l'esercizio del credito rappresenta l'esercizio specifico dell'attività svolta.

Per le banche, quindi, i costi originati dalla gestione dei crediti (perdite, svalutazioni di crediti, accantonamenti al fondo rischi) costituiscono componenti del valore della produzione netta al pari dei beni e dei servizi per i soggetti operanti in altri settori e, come tali, dovrebbero essere considerati ai fini IRAP. Da tale situazione

¹⁶ Somma delle "banche medie", "banche piccole" e "banche minori" da classificazione Banca d'Italia

emerge, pertanto, un ingiustificato maggior onere ai fini IRAP a carico del settore bancario, con conseguente perdita di competitività delle imprese bancarie rispetto ad altre tipologie di impresa.

3.3 Il mancato riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano del regime del c.d. "Gruppo IVA"

Un'altra distorsione che riguarda, in generale, il nostro sistema fiscale è rappresentata dal mancato recepimento da parte dell'ordinamento italiano del regime della c.d. "IVA di gruppo" previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, che prevede la possibilità per ogni Stato membro di "considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi".

La normativa italiana si limita ad offrire alle società interessate uno strumento semplificato per il recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra debiti e crediti a livello infragruppo, ma non accoglie il principio cardine della normativa comunitaria, consistente nel riconoscimento della unitarietà del soggetto passivo rappresentato dal Gruppo con conseguente irrilevanza ai fini IVA delle operazioni interne. Da ciò discende che le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo non risultano esenti da IVA, determinando così una penalizzazione economica ed uno svantaggio competitivo per i gruppi bancari che abbiano adottato un modello organizzativo "federale", caratterizzate da una società Capogruppo e una pluralità di banche controllate provviste di propria autonomia societaria, rispetto alle aziende bancarie che abbiano perseguito uno sviluppo dimensionale attraverso l'incorporazione o la fusione dei soggetti bancari acquisiti.

La comparazione della normativa italiana con gli ordinamenti esistenti negli altri Paesi UE evidenzia come l'utilizzo della possibilità prevista dall'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE di istituire il regime dell'IVA infragruppo (*VAT Grouping* o *Fiscal Unity*) sia stata utilizzata nella maggioranza degli Stati membri, buona parte dei quali (14 su 27) hanno introdotto una disciplina *ad hoc* delle operazioni infragruppo. In assenza di specifiche indicazioni interpretative da parte della Commissione Europea, gli Stati hanno sfruttato l'opportunità offerta dalla direttiva comunitaria con ampi gradi di libertà, determinando l'affermarsi di normative nazionali non sempre omogenee le une rispetto alle altre, ma che presentano comunque l'elemento comune dell'assunzione del gruppo quale unico soggetto passivo di imposta, quanto meno con riferimento alle operazioni infragruppo.

4. Punti critici nelle opportunità di *funding*

Infine va aggiunto che anche dal punto di vista delle politiche di *funding*, le norme che nel tempo sono state introdotte hanno prodotto delle rigidità e delle distorsioni che, pur essendo giustificate dall'esigenza di garantire trasparenza ed equità per la clientela, spesso hanno finito per divenire appesantimenti della normale attività di intermediazione creditizia delle banche senza reali benefici per la clientela stessa. Inoltre, tali normative hanno discriminato le banche più piccole, mettendole in condizioni di dover operare con maggiori e forse poco sormontabili difficoltà.

In particolare si fa riferimento alla recente comunicazione CONSOB n° 9019104 del 2/3/2009 relativa ai c.d. "prodotti illiquidi"¹⁷, che tratta la distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari non facilmente liquidabili quali obbligazioni bancarie, prodotti bancario-assicurativi e derivati, ha introdotto una serie di adempimenti che risultano particolarmente onerosi, soprattutto, per le banche di piccola e media dimensione, la cui raccolta, nella componente a medio-lungo termine, si fonda sull'emissione di titoli obbligazionari non quotati in mercati regolamentati¹⁸.

Al fine di non penalizzare le aziende bancarie di dimensioni medio-piccole nell'ambito del *funding* sarebbe quindi auspicabile incentivare i risparmiatori a considerare nuovamente forme di investimento di tipo tradizionale, quali i certificati di deposito ed i buoni fruttiferi in quanto prodotti semplici, comprensibili e a minor rischio per i clienti (godono, tra l'altro, della copertura del FITD se nominativi). Ciò genererebbe tra l'altro una maggiore stabilità della provvista a medio/lungo termine per le banche e, per gli strumenti emessi nominativamente, una maggiore attenzione da parte dei singoli responsabili delle relazioni con la clientela.

Per conseguire tale obiettivo è però necessaria l'equiparazione del trattamento fiscale di certificati di deposito e buoni fruttiferi a quello dei titoli obbligazionari ed azionari, riducendo pertanto l'attuale aliquota del 27% a cui sono sottoposti i primi, al 12,50% previsti per i secondi.

5. Conclusioni

In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, risulta di tutta evidenza come siano auspicabili modifiche delle normative di riferimento al fine di

¹⁷ "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi".

¹⁸ Va ricordato peraltro come la quotazione su un mercato regolamentato renda solamente presunta, ma non assicurata, la condizione di liquidità di un prodotto finanziario.

assicurare alle banche piccole e medie una regolamentazione più adeguata e finalizzata a:

- **esprimere il reale valore patrimoniale delle stesse**, consentendo l'emersione delle componenti attualmente non riconosciute o soggette a normative distorsive (quote di Banca d'Italia ed avviamenti in primis);
- **evitare arbitraggi non corretti tra poste dell'attivo** (immobili e titoli) che favoriscono un'economia "di carta" in luogo della stabilità finanziaria;
- **assicurare la stessa capacità competitiva a conglomerati bancari-assicurativi** a guida bancaria ed a guida assicurativa, tramite equiparazione delle regole in materia di partecipazioni;
- **rideterminare correttamente la base imponibile delle banche**, in modo da renderla più simile al reddito effettivamente prodotto ed **eliminare le distorsioni relative al mancato riconoscimento del c.d. "Gruppo IVA"**;
- **rivalutare i prodotti di deposito a medio e lungo termine "tradizionali"** attualmente penalizzati dalla normativa fiscale per garantire il corretto svolgimento delle politiche di *funding*.

Se gli interventi normativi precedentemente elencati verranno posti in essere, le banche di medie e piccole dimensioni, che hanno da sempre svolto in modo equilibrato il proprio ruolo di traino per l'economia, saranno poste in condizioni di meglio operare sul mercato e, di conseguenza, avranno buone prospettive di sviluppo futuro.

A tal fine, si ritiene che le banche medie e piccole, che rappresentano una quota significativa del Sistema, debbano essere parte attiva per affrontare e risolvere le problematiche esposte, suggerendo le opportune azioni ed gli interventi correttivi volti a ridurre le distorsioni in oggi presenti nelle normative di riferimento.

GLOSSARIO

Affrancamento fiscale: trattasi dell'operazione attraverso la quale si evita: 1) il pagamento di future maggiori imposte su poste dell'attivo o del passivo dovute, ad esempio, in sede di realizzo o utilizzo di un cespite quando lo stesso possiede un valore civile in bilancio diverso da quello fiscalmente riconosciuto; 2) il pagamento di future maggiori imposte dovute su riserve di patrimonio netto in sospensione di imposta (ovvero tassate a seconda dei casi se distribuite o utilizzate per altre finalità fissate dalla specifica normativa tributaria).

Aliquota corrente: è l'aliquota di imposta vigente tempo per tempo.

Ammortamento fiscale: in generale, l'ammortamento è un procedimento economico-contabile avente per oggetto i beni a fecondità ripetuta, ossia quei beni strumentali che cedono la loro utilità economica in più esercizi. Attraverso l'ammortamento il costo pluriennale di tali beni viene ripartito in più esercizi in funzione della loro durata economica. La quota di detto ammortamento riconosciuto in deduzione dal reddito imponibile, che a seconda del succedersi delle diverse normative fiscali può risultare maggiore, uguale o superiore a quello stanziato in bilancio, viene denominato ammortamento fiscale.

Attivo ponderato (Risk Weighted Asset - RWA): è l'importo ottenuto moltiplicando il totale dei requisiti patrimoniali di vigilanza (rischi di credito, rischi di mercato e altri requisiti prudenziali) per un coefficiente pari al 14,3 per le società appartenenti a gruppi bancari ed al 12,5 per i gruppi bancari (consolidato) e le società non appartenenti a gruppi bancari. Lo stesso aggregato viene anche chiamato "attività ponderate per il rischio".

Avviamento: somma pagata a fronte di un'acquisizione di una quota partecipativa pari alla differenza tra il costo e la corrispondente quota di patrimonio netto, per la parte non attribuibile ad elementi dell'attivo della società acquisita.

Basilea II: nuovo accordo internazionale sul capitale con il quale sono state ridefinite le linee guida per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi delle banche. La nuova regolamentazione prudenziale si basa su tre pilastri: *primo pilastro (Pillar 1)*: fermo restando l'obiettivo di un livello di capitalizzazione pari all'8% delle esposizioni ponderate per il rischio, è stato delineato un nuovo sistema di regole per la misurazione dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi) che prevede metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli di complessità con la possibilità di utilizzare, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza,

modelli sviluppati internamente; *secondo pilastro (Pillar 2)*: le banche devono dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale complessivo (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (primo pilastro). All'Autorità di Vigilanza spetta il compito di esaminare il processo ICAAP, formulare un giudizio complessivo ed attivare, ove necessario, le opportune misure correttive; *terzo pilastro (Pillar 3)*: sono state introdotti obblighi di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, i rischi e la loro gestione.

Conglomerato: in economia si intende un gruppo di imprese costituenti un'unica entità economica gestita unitariamente che opera in almeno due settori economici differenti, che possono essere contigui tra loro oppure no. I conglomerati bancario-assicurativi indicano quei gruppi di imprese che operano sia sul settore bancario che in quello assicurativo e che, in Italia, sono sottoposti alla vigilanza congiunta di Banca d'Italia e ISVAP.

Deduzione fiscale: per deduzione fiscale si intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo. In questo modo si ha il beneficio dalla riduzione della base imponibile, su cui si calcola l'imposta. La detrazione fiscale invece riduce direttamente l'imposta.

Downgrading: cambiamento negativo nel *rating* di una società o di un titolo in circolazione sul mercato da parte di società specializzata.

Eccedenza patrimoniale: corrisponde al patrimonio libero della banca (o del gruppo bancario), ovvero al patrimonio non vincolato a copertura dei rischi. L'eccedenza patrimoniale è misurata e comunicata alla Banca d'Italia nell'ambito delle segnalazioni prudenziali di vigilanza.

Economie di scala: in economia indica la relazione esistente tra l'aumento del volume di produzione (aumento della scala di produzione) e diminuzione del costo medio unitario di produzione. Alla base di economie di scala vi possono essere fattori tecnici, statistici, organizzativi o connessi al grado di controllo del mercato.

Effetti pro ciclici: effetti di amplificazione delle fluttuazioni del normale ciclo economico.

Fair value: corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili. Spesso è identico al prezzo di mercato. In base agli IAS le banche applicano il *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari (attività e passività) di negoziazione e disponibili per la vendita e dei derivati e possono usarlo per la valorizzazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni

materiali e immateriali (con diverse modalità di impatto sul conto economico per le differenti attività considerate).

Fiscalità differita: La fiscalità differita comprende sia le passività che le attività fiscali differite. Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a: 1) differenze temporanee deducibili; 2) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; 3) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati. A loro volta, le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nello stato patrimoniale ed il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere: 1) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; 2) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto. Va infine precisato che il valore fiscale di un'attività o passività, anche definito come il valore riconosciuto ai fini fiscali, è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali. L'onere fiscale (provento fiscale) che una società iscrive a conto economico comprende sia l'onere (provento) per imposte correnti che l'onere (provento) per le imposte differite.

Funding: approvvigionamento, sotto varie forme, dei fondi necessari al finanziamento dell'attività aziendale o di particolari operazioni finanziarie.

Globalizzazione: fenomeno di crescita progressiva delle relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti, il cui effetto principale è la convergenza economica e culturale tra i Paesi del mondo. In economia si riferisce prevalentemente agli aspetti economici delle relazioni fra popoli e grandi aziende.

IAS/IFRS: Principi contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB), ente internazionale di natura privata costituito nell'aprile 2001, al quale partecipano le professioni contabili dei principali Paesi nonché, in qualità di osservatori, l'Unione Europea, lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) e il Comitato di Basilea. Tale ente ha raccolto l'eredità dell'International Accounting Committee (IASC), costituito nel 1973 allo scopo di promuovere l'armonizzazione delle regole per la redazione dei bilanci delle società. Con la trasformazione dello IASC in IASB si è deciso, fra l'altro, di denominare i nuovi principi contabili emanati "International Financial Reporting Standards" (IFRS), in luogo del precedente "International Accounting Standards" (IAS).

Impairment test: nell'ambito degli IAS, si riferisce al test che verifica l'eventuale perdita di valore di un'attività di bilancio, rilevata nel caso in cui il valore di carico sia maggiore del valore recuperabile ossia dell'importo che può essere ottenuto con la vendita o l'utilizzo dell'attività. Il test di *impairment* si deve effettuare su tutte le attività, eccezion fatta per quelle valutate al *fair value*, per le quali le eventuali perdite (e guadagni) di valore sono implicite.

Imposta sostitutiva: a fronte di una norma fiscale che, in generale, individua una determinata fattispecie da assoggettare a tassazione ordinaria, l'ordinamento tributario può prevedere con norme "una tantum" od attraverso normative "a regime", che detto elemento di reddito venga sottratto dall'ordinaria imposizione generale per essere attratto ad imposizione sostitutiva, in genere ad aliquote ridotte rispetto a quelle che si sarebbero pagate in via ordinaria.

Imposte anticipate: le imposte anticipate anche definite "attività fiscali differite" (vedi fiscalità differita) rappresentano imposte che risultano dovute all'Erario in un determinato periodo di imposta, ma che essendo correlate a differenze temporanee deducibili in futuri periodi, daranno luogo a minori imponibili (e quindi a minori imposte correnti) negli esercizi successivi. I Principi Internazionali ricomprendono nella definizione di imposte anticipate (attività fiscali differite) anche quelle riferite a riporto a nuovo di perdite fiscali pregresse e di crediti di imposta non utilizzati.

Imposte correnti: l'importo delle imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio (periodo di imposta).

Indeducibilità fiscale: proprietà riferita ad un onere stanziato a conto economico che non è riconosciuto in deduzione dal reddito imponibile fiscale dalla normativa tributaria.

Margine di solvibilità: corrisponde sostanzialmente al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, ovvero al patrimonio non vincolato a copertura delle riserve tecniche. Il margine di solvibilità rappresenta pertanto una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa assicurativa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati e dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita è invece proporzionale agli impegni assunti.

M&A: acronimo per *Mergers and Acquisition*, indica operazioni di fusione ed acquisizione tra aziende.

Mutui sub-prime: il concetto di *subprime* non è riferibile all'operazione di mutuo in sé, quanto piuttosto al prenditore (il mutuatario). Tecnicamente per *subprime* si intende un mutuatario che non dispone di una "*credit history*" pienamente positiva, in quanto caratterizzata da eventi creditizi negativi quali: la presenza di rate non rimborsate su

precedenti prestiti, di assegni impagati e protestati e così via. Tali eventi passati sono sintomatici di una maggiore rischiosità intrinseca della controparte, cui corrisponde una maggiore remunerazione richiesta dall'intermediario che concede il mutuo. L'operatività con clientela *subprime* si è sviluppata nel mercato finanziario americano dove, a fronte della stipulazione di detti prestiti, solitamente faceva riscontro una attività di cartolarizzazione ed emissione di titoli. Vengono definiti "mutui ipotecari Alt-A" quelli erogati sulla base di documentazione incompleta o inadeguata.

Patrimonio di base (Tier I Capital): È costituito dal capitale versato, dalle riserve (ivi compreso il sovrapprezzo azioni), dagli strumenti innovativi di capitale (solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della banca), dall'utile del periodo, dai filtri prudenziali positivi del patrimonio di base. Da tali elementi vanno dedotte le azioni proprie, l'avviamento, le immobilizzazioni immateriali, le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, le rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

Patrimonio di vigilanza (Total Capital): è costituito dalla somma del patrimonio di base - ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione - e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Vengono dedotti - per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare - le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate detenuti in altre banche e società finanziarie (in particolare, vengono dedotte le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10% non consolidate, nonché l'insieme delle partecipazioni in banche e società finanziarie inferiori al 10% e delle attività subordinate verso banche, considerato per la quota che eccede il 10% del patrimonio di base e supplementare). Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse da queste ultime, nonché le posizioni verso cartolarizzazioni.

Periodo d'imposta: è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte. Il periodo d'imposta nelle società di capitali coincide con l'esercizio. Quest'ultimo normalmente va identificato con l'anno solare, ma non necessariamente. L'atto costitutivo, infatti, può stabilire una diversa durata dell'esercizio.

Processo di concentrazione: processo di combinazione tra le imprese in modo tale da costituire un'unica entità economica, gestita unitariamente.

PMI: Acronimo per Piccole e Medie Imprese, ovvero aziende che operano entro limiti occupazionali e finanziari prefissati. L'Unione Europea ha fissato tali limiti sino ad un

massimo di 250 addetti e con un fatturato sino ad un massimo di 50 milioni di euro od un attivo di bilancio sino a 43 milioni di euro.

Prodotti finanziari illiquidi: prodotti finanziari che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita. Al fine di verificare tali condizioni, occorre considerare indicatori quali l'ampiezza dello spread denaro/lettera, la profondità del book di negoziazione, la frequenza ed il volume delle transazioni, ovvero la disponibilità di informazioni sulle condizioni delle transazioni.

Rating: valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene eseguita da agenzie specializzate.

Ratio patrimoniali di vigilanza: insieme degli indicatori di vigilanza costituiti dal rapporto tra i singoli livelli di patrimonio (patrimonio di base, patrimonio di vigilanza, etc.) e le attività ponderate per il rischio (o Attivo ponderato). Le banche ed i Gruppi bancari devono rispettare dei livelli minimi di tali indicatori, che vengono comunicati alla Banca d'Italia tramite apposite segnalazioni di vigilanza.

Rendicontazione ICAAP: documento con il quale le banche devono illustrare alla Banca d'Italia i processi e gli strumenti adottati per la misurazione ed il controllo interno dei rischi e della connessa adeguatezza patrimoniale, misurata secondo i criteri dettati dall'accordo internazionale sul capitale detto di "Basilea II". L'acronimo ICAAP deriva da *Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ed indica proprio il processo oggetto di rendicontazione.

Riallineamento dei valori civilistici e fiscali: operazione attraverso la quale si effettua un allineamento tra i valori civili e fiscali delle poste del bilancio, al fine di affrancare fiscalmente le medesime (vedi affrancamento fiscale) e, comunque, evitare di avere una doppia contabilizzazione (civile e fiscale) delle stesse. I valori civili delle poste indicate in bilancio possono essere diversi da quelli riconosciuti ai fini fiscali per diverse motivazioni. Vi possono essere ad esempio maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie (fusioni e scissioni ecc) che non hanno riconoscimento fiscale, in altri termini anche se in bilancio viene operata una rivalutazione di beni dell'attivo, il loro valore fiscale continua a restare il medesimo. Detta differenza di valore comporta nel tempo, ad esempio, se il bene è ammortizzabile, futuri ammortamenti indeducibili fiscalmente in quanto calcolati su valori non riconosciuti (in tutto o in parte) dal fisco o ancora, nel caso di futura cessione, il realizzo di utili fiscali maggiori di quelli di bilancio in quanto calcolati su valori fiscali di carico più bassi di quelli civili. Su questo tipo di differenze di valore, se

destinate a riassorbirsi nel tempo (cosiddette differenze temporanee) come nell'esempio citato, viene conteggiata la fiscalità differita. Periodicamente vengono emanate disposizioni tributarie volte, sia per finalità di gettito che di semplificazione contabile, a riallineare queste differenze di valori attraverso, di solito, il versamento di una imposta sostitutiva ad aliquote ridotte rispetto a quelle correnti.

Riconoscimento fiscale: per riconoscimento fiscale si intende la possibilità, prevista in genere da una norma ad hoc, di vedersi riconosciuto dal fisco il valore (o il maggior valore) di una determinata attività attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva ad aliquote ridotte rispetto a quelle ordinarie. L'onere pagato attraverso l'imposta sostitutiva viene successivamente recuperato o mediante la deduzione in dichiarazione dei redditi dell'ammortamento fiscale dell'attività o in termini di minor utile fiscale in sede di cessione dell'attività medesima.

Rischio di credito: rappresenta il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, del valore delle garanzie da questa prestate, o ancora dei margini da essa utilizzati in caso di insolvenza, generi un variazione inattesa nel valore della posizione creditoria della banca.

Rischio di mercato: rischio di variazioni del valore di mercato delle posizioni nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza per variazioni inattese delle condizioni di mercato e dei meriti creditizi. In esso sono inclusi anche i rischi derivanti da variazioni inattese dei tassi di cambio e dei prezzi delle merci che si riferiscono alle posizioni nell'intero bilancio.

Riserve di rivalutazione IAS: riserva derivante dalla valutazione al *fair value* delle poste di bilancio, introdotta nella contabilità italiana con l'adozione dei principi IAS/IFRS.

Stress test: procedura di simulazione utilizzata al fine di misurare l'impatto di scenari di mercato estremi sull'esposizione complessiva al rischio della Banca.

Tier 1 Ratio (T1%): indicatore dato dal rapporto tra il patrimonio di base della banca e le sue attività ponderate in base al rischio.

Total Capital Ratio (TCR%): Indicatore dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza della banca e le sue attività ponderate in base al rischio.

Utile fiscale: con riferimento al meccanismo introdotto dalla contabilizzazione della fiscalità sugli avviamenti relativi a fusioni e incorporazioni di aziende, si riferisce al maggior utile netto che può essere iscritto a conto economico (contabilizzandolo quale riduzione delle imposte sul reddito); esso è pari alla differenza tra l'aliquota piena (32,32%) e l'aliquota dell'imposta sostitutiva (16%) applicata al reddito imponibile, ovvero, in questo caso, l'avviamento. Più in generale, con utile fiscale si intende

qualsiasi utile che possa essere contabilizzato a conto economico (generalmente quale minore imposta) in applicazione di normative fiscali “una tantum” o “a regime”.